



**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

**DIRETTIVE REGIONALI PER IL RILEVAMENTO, LA DETERMINAZIONE E LA
LIQUIDAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA**

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nelle more dell'aggiornamento del piano faunistico venatorio regionale, con particolare riferimento alla L.157/92 (artt. 10, 14 e 26), nonché alla L.R. n. 2/95 (artt. 26 e 34), disciplina le attività di rilevamento, determinazione e liquidazione dei danni provocati alle colture agricole e alle opere dalla fauna selvatica.
2. Non sono indennizzabili altre tipologie di danni causati dalla fauna selvatica sul territorio di competenza come individuato al successivo art. 5.
3. Le direttive regionali sono redatte previa intesa con gli Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito AA.TT.CC.).

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere l'accertamento dei danni alle colture agricole gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del codice Civile ed i coltivatori diretti muniti di partita IVA.
2. I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR n. 503/99 ed alle normative Comunitarie/Nazionali.
3. Sono escluse dall'indennizzo:
 - le imprese che risultano escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 regolamento (UE) n. 1408/2013;
 - le imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 - le imprese che, dai controlli effettuati, eccedono il tetto del massimale *de minimis* riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quando attiene il cumulo con altri aiuti *de minimis*.

Art. 3

Specie ammesse ad indennizzo

La richiesta di indennizzo è ammessa esclusivamente per i danni causati dalla fauna selvatica omeoterma autoctona e para autoctona, ad eccezione del piccione (*Columba Lina* forma domestica), della nutria (*Myocastor Coypus*), delle talpe, dei ratti, dei topi propriamente detti e delle arvicole.

Art.4

Prevenzione

1. La Regione e gli AA.TT.CC nell'ambito delle programmazioni annuali destinano apposite risorse per la realizzazione di opere di prevenzione per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole e forestali. Le modalità di accesso ai contributi sono disciplinate da appositi bandi emanati dai Soggetti competenti.
2. La prevenzione dei danni è attuata, oltre che dalla Regione e dagli AATTCC anche dai singoli imprenditori agricoli con opere adeguate a prevenire il danno in funzione della/e specie presente/i.

La prevenzione danni è attuata anche con una adeguata gestione delle specie in regime di caccia ed in regime di controllo.

3. Gli AA.TT.CC., per quanto riguarda la specie cinghiale, devono concentrare i prelievi nelle aree soggette a danno.
4. Nella destinazione delle risorse disponibili per la tutela delle colture agricole è garantita priorità al finanziamento delle iniziative di prevenzione danni ed in via residuale all'indennizzo degli stessi.
5. L'azione di prevenzione dei danni può essere esercitata mediante:
 - o per l'avifauna:
 - a) reti antiuccello;
 - b) palloni predator, nastri riflettenti ed altri dissuasori visivi;
 - c) apparecchi con emissione di grida registrate di allarme o di stress;
 - o per gli ungulati:
 - a) protezione elettrica con fili percorsi da corrente elettrica a bassa intensità;
 - b) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica, salvo quanto previsto al successivo comma 6;
 - c) recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico;
 - d) protezione acustica;
 - e) interventi di protezione con sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale.

Oltre alle tipologie suddette la Regione e gli AA.TT.CC. possono prevedere, anche in via sperimentale, sistemi innovativi di prevenzione.

6. Sono escluse dai contributi le recinzioni di rete metallica che possono impedire il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione.
7. Non è consentito, in alcun caso, utilizzare le recinzioni oggetto di contributi per la realizzazione di fondi chiusi sottoposti a divieto di caccia.

Art.5

Soggetto competente

1. L'indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina è di competenza della Regione.
2. L'indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica alle coltivazioni agricole e alle opere approntate sui terreni agricoli sul territorio a caccia programmata è di competenza dell'Ambito Territoriale di Caccia.
3. La Regione e gli AA.TT.CC. non sono competenti per la prevenzione, la determinazione e l'indennizzo dei danni all'interno degli istituti privati quali centri privati di produzione della fauna selvatica, aziende agri-turistico-venatorie, aziende faunistico-venatorie, zone per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia.

Art.6

Danni oggetto di indennizzo

1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2 che hanno subito danni da fauna selvatica, avendo adottato correttamente adeguate misure di prevenzione, hanno diritto all'indennizzo del danno a carico del soggetto competente.
2. I soggetti che hanno usufruito di finanziamenti per opere di recinzione idonee a prevenire i danni da fauna selvatica su colture agricole, non potranno inoltrare domanda di indennizzo per le stesse particelle, per un numero di anni 5 dalla data del contributo, mentre per gli anni successivi al quinto è previsto l'indennizzo del danno.
3. Per i soggetti che non attuano i mezzi di prevenzione di cui all'art. 4. 2 è previsto un'indennizzo nella misura massima del 50% del danno stimato.
4. Sono oggetto di accertamento del danno le colture in attualità di coltivazione e le opere approntate su terreni agricoli.
5. I soggetti beneficiari possono richiedere l'accertamento dei danni per le seguenti specie correttamente dichiarate in fascicolo aziendale:
 - a) colture erbacee;
 - b) colture orticole;
 - c) colture arboree ed arbustive in attualità di coltivazione;
 - d) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata;
 - e) colture vivaistiche;
 - f) tartufoie controllate e coltivate, riconosciute ai sensi della normativa vigente, limitatamente ai danni arrecati alle piante micorrizzate;

In caso di danno a vigneti, i danni saranno ammissibili a indennizzo esclusivamente se i vigneti sono:

- a) in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli;
- b) correttamente dichiarati in fascicolo aziendale e nello schedario viticolo in ambito SIAN;
- c) oggetto di dichiarazione di vendemmia nell'ultimo triennio.

È previsto l'indennizzo dei vigneti, in assenza di dichiarazione di vendemmia, esclusivamente per gli impianti ad uso famiglia con una superficie vitata massima di 1000 mq.

6. Sono considerate opere approntate sui terreni agricoli quelle funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa quali:
 - a) le serre e le serre/tunnel;
 - b) gli impianti di irrigazione e pacciamatura;
 - c) le opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree e arbustive.

Art.7

Danni non ammessi ad indennizzo

1. L'indennizzo non potrà essere corrisposto nelle seguenti ipotesi:

- a) danni denunciati non in tempo utile per la verifica in campo da parte dei tecnici incaricati o comunque dove non sia accertabile la causa del danneggiamento operato dalla fauna selvatica;
- b) danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
- c) danni denunciati fuori dal ciclo produttivo delle colture (iper maturazione);
- d) danni a colture in cui venga accertata la mancata esecuzione delle ordinarie pratiche di coltivazione ad eccezione dei danni a carico di prati naturali (pascoli);
- e) danni su superfici non inserite nel fascicolo aziendale o per le quali non è presente titolo di conduzione regolarmente registrato in data antecedente alla messa in atto della coltura danneggiata;
- f) danni ai frutti/ olive cadute a terra;
- g) danni a colture a perdere (nella cui programmazione colturale non è prevista la raccolta);
- h) danni alle tartufaie non riconosciute;
- i) danni agli impianti di essenze arboree e arbustive attuati con i contributi comunitari ove non sia stata attuata e mantenuta alcuna opera di prevenzione, qualora prevista dal bando e/o progetto finanziato;
- j) danni diffusi, al di sotto del 10% della produzione attesa per la coltura danneggiata;
- k) danni subiti da richiedenti che ostacolano la realizzazione degli interventi di abbattimento e/o cattura della fauna selvatica;
- l) danni subiti per manifesta incuria delle strutture di prevenzione realizzate con il contributo del soggetto gestore;
- m) danni provocati da eventi meteorologici;
- n) danni a giardini, impianti sportivi, piante ornamentali, muretti, terrazzamenti e parchi;
- o) danni ai rimboschimenti oltre tre anni dall'impianto ivi compresi i boschi cedui e fustaie;
- p) danni a carico dei prodotti delle querce (ghiande) presenti naturalmente;
- q) danni arrecati a produzione di castagneti, noceti, noccioletti e tartufaie per le quali il proprietario o conduttore non sia in grado di dimostrare la commercializzazione del prodotto nell'ultimo quinquennio;
- r) danni la cui stima accertata sia inferiore 100,00 euro;
- s) danni arrecati ad opere abbandonate.

Art. 8

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le direttive regionali si applicano su tutto il territorio regionale ad esclusione del territorio ricompreso nelle aree protette e degli istituti faunistici privati di cui all'art. 5 comma 3.
2. La presentazione della domanda di indennizzo del danno subito deve essere effettuata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'evento, esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 1) e scaricabile dal sito della Regione Basilicata e dai relativi siti degli Ambiti Territoriali di Caccia competenti per territorio e trasmessa mediante posta raccomandata AR oppure a mezzo posta certificata.
4. Il mancato rispetto della tempistica, così come descritta in precedenza, comporta l'automatico non accoglimento della domanda.
5. Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera il Soggetto competente da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto.

6. Qualora la domanda risulti incompleta il richiedente è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro e non oltre i 7 giorni dall'avvenuta segnalazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda viene rigettata.

Art. 9

Accertamento del danno

1. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, è tenuto ad effettuare un sopralluogo per il rilevamento, la stima del danno stesso e per verificare con il richiedente gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare.
2. La data del sopralluogo deve essere comunicata al richiedente con almeno 48 ore di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato.
3. Nel caso in cui, per avverse condizioni atmosferiche o altra causa di forza maggiore, si determini uno stato di perdurante impossibilità alla verifica del danno, il sopralluogo può avvenire successivamente ai termini indicati ai commi 1 e 2 e comunque subito dopo la cessazione delle condizioni che ne impediscono lo svolgimento.
4. Il sopralluogo è eseguito da personale tecnico, in possesso di adeguata professionalità, ovvero da tecnici convenzionati iscritti negli specifici albi professionali incaricati dai Soggetti competenti.
5. Il tecnico incaricato deve procedere ai seguenti adempimenti:
 - 1) verifica della documentazione catastale e della cartografia particellare in scala adeguata a consentire l'individuazione territoriale del danno;
 - 2) in caso di non corrispondenza fra certificato catastale e titolarità della richiesta, verifica della documentazione attestante il titolo di conduzione;
 - 3) mappatura del danno mediante tecnologia GPS e rilevamenti fotografici oppure mediante l'utilizzo di dispositivi APR;
 - 4) valutazione del danno procedendo, secondo il giudizio del perito, mediante procedimento sintetico o analitico con misurazioni o conteggi a campione negli appezzamenti danneggiati con determinazione del danno nonché della produzione media unitaria.
6. Ai fini dell'accertamento del danno gli ordini professionali possono stipulare apposita convenzione con i Soggetti competenti.
7. L'accertamento del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente, o suo incaricato, e il relativo verbale (Allegato 2) deve essere firmato per conferma dell'avvenuto sopralluogo e presa visione dell'accertamento effettuato. In caso di mancata sottoscrizione da parte del richiedente è necessario indicare nel verbale stesso le motivazioni. Il verbale deve essere compilato anche in caso di assenza di danno (cioè nel caso in cui non sia rilevato il danno), riportandone le motivazioni. Una copia del verbale deve essere consegnata al richiedente.

8. In caso di richieste di sopralluoghi per l'accertamento dei danni risultati inesistenti, il costo della perizia tecnica forfettariamente ad euro 150,00 sarà a carico del soggetto di cui all'art.2 che dovrà corrisponderlo previa richiesta, entro 120 giorni al Soggetto competente.
 9. In caso di contestazione della perizia da parte del richiedente, attraverso formali osservazioni al verbale e/o presentazione di perizia di parte, la valutazione verrà effettuata da un'apposita Commissione Danni costituita dai seguenti componenti:
 - 1) per la Regione Basilicata: Dirigente o suo delegato, n. 2 funzionari dell'Ufficio competente in materia faunistica ed i tecnici peritali;
 - 2) per l'ATC: Presidente o suo delegato, n. 1 componente del comitato di gestione, il/i tecnico/i peritale/i e n. 2 tecnici regionali esperti in materia faunistica.
- La commissione danni è costituita presso la sede dell'Ufficio regionale o dell'ATC competente e deve essere convocata con un preavviso di almeno 20 giorni; le risultanze dovranno essere comunicate al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della perizia di parte.
10. Il rilevamento deve essere una stima quantitativa e non economica.
 11. I prezzi di mercato adottati saranno quelli all'ingrosso pubblicati dalla camera di commercio della provincia di riferimento, o in assenza di quest'ultimi sui mercuriali delle camere di commercio più vicine o sui prezzi dichiarati dalla borsa merci telematica italiana oppure ISMEA.
 12. La produzione è considerata di tipo biologico qual ora il richiedente sia in possesso del documento giustificativo e del certificato di conformità.
 13. Le produzioni medie standard delle colture saranno desunte dai dati ISTAT o INEA CREA.

Art. 10

Accertamento e stima

A) Danni alle colture erbacee (cerealicole, oleaginose, foraggere annuali) ed orticole alla semina o messa a dimora

1. È consentita risemina nel caso di danni che interessano parti consistenti (superiore al 60% della superficie) della superficie interessata nella fase di semina o comunque in tempi tali da consentire un nuovo inizio della coltivazione. In questi casi viene riconosciuto come indennizzo esclusivamente il costo della risemina. L'indennizzo è calcolato moltiplicando la superficie interessata per il costo delle operazioni colturali eseguite fino al momento del danneggiamento quali lavorazioni meccaniche relative alla semina, sementi, manodopera nonché altre cure colturali (es. diserbo pre-emergenza, rullatura o sarchiatura).
2. In caso di danni diffusi sull'appezzamento, il danno dovrà essere verificato prima del raccolto al fine di stabilire l'effettiva produttività della coltura e gli eventuali ulteriori danni occorsi nelle fasi fenologiche successive. È compito del richiedente inoltrare richiesta scritta al Soggetto competente, per un ulteriore sopralluogo prima del raccolto, pena il non riconoscimento del danno.

B) Colture erbacee pluriennali (prati e pascoli pluriennali o permanenti, ovvero foraggiere poliennali)

Nel caso delle colture erbacee poliennali si procederà a stimare il danno al prodotto dell'annata in corso, come per le colture annuali, mentre per il danno all'impianto si procederà con lo stesso criterio seguito per i danni alla semina, applicando la valutazione meno onerosa tra il probabile mancato prodotto negli anni successivi ed il ripristino dell'impianto. La stima delle mancate produzioni successive richiede ogni anno un sopralluogo, su richiesta del danneggiato in prossimità della raccolta.

C) Danni alle colture arboree e arbustive in attualità di coltivazione (frutteti - oliveti - vigneti - castagneti da frutto - arbusti da frutto) e rimboschimenti

Nel caso di danni arrecati ad arboreti da frutto si prevede l'indennizzo della percentuale di produzione persa con esclusione dei frutti interessati da cascola spontanea.

In caso di piante abbattute o gravemente danneggiate a causa di strofinamenti di ungulati si procedere alla sostituzione delle stesse con altre similari già produttive, reperibili sul mercato vivaistico.

Il reimpianto è dovuto esclusivamente in caso di danno che abbia impedito la sopravvivenza della pianta.

L'indennizzo verrà corrisposto calcolando le spese necessarie al reimpianto di esemplari provenienti da vivaio (acquisto e posa in opera) con riferimento ai Prezziari Regionali vigenti o, in assenza di questi, mediante i prezziari del settore agro-forestale.

Non sono previsti indennizzi per istanze presentate fuori dal ciclo produttivo stagionale.

Nel caso di scavi del terreno causati dalla fauna selvatica all'interno degli arboreti da frutto, potenzialmente pericolosi per la sicurezza degli operatori agricoli, si prevede un indennizzo pari al costo delle operazioni meccaniche necessarie al ripristino dei luoghi.

Per i Castagneti e Noceti l'indennizzo per la perdita di produzione verrà quantificato in relazione alla produzione media ottenuta negli ultimi tre anni desunta dalle fatture di vendita (valutazione della perdita di produzione).

Nel caso di danno che abbia impedito la sopravvivenza della pianta l'indennizzo si commisura calcolando le spese di reimpianto (acquisto e posa in opera) mediante l'adozione dei Prezziari Regionali vigenti.

Per i danni a rimboschimenti nei primi tre anni dall'impianto è riconosciuto l'indennizzo per il costo delle sostituzioni delle piante danneggiate comprensivi di manodopera.

Come indicato per le colture annuali (Allegato 3) il rilevatore dovrà calcolare la superficie danneggiata o il numero di piante danneggiate, la produzione "normale" o ordinaria (a ettaro o per pianta) e la percentuale di prodotto danneggiato (in riferimento all'unità di misura di superficie o alla pianta).

Nel caso dell'uva, o di altre produzioni specifiche, nella quantificazione della produzione si dovrà tenere conto della resa massima stabilita dal disciplinare di produzione della DOC (Denominazione di Origine Controllata) o IGT (Indicazione Geografica Tipica) cui il vigneto è iscritto al momento del danno. Per questa parte di produzione si considereranno i prezzi del prodotto DOC e IGT specifico, per la quota eccedente si dovrà considerare invece un prezzo inferiore.

Nel caso in cui il danno determini un calo della produzione su più anni il calcolo dell'indennizzo verrà fatto ricorrendo alle annualità variabili limitate.

Per la quantificazione del danno i criteri di stima sono riportati negli Allegati n. 3 e 4.

D) Lavorazioni agricole

Le lavorazioni agricole vengono valutate sulla base del costo ad ettaro desunto dal prezzario regionale, o in mancanza su riviste/bollettini specializzati relativi alle lavorazioni di meccanizzazione agricole, per la determinazione analitica delle operazioni di risemina, per il ripristino di opere, per le operazioni di trattamento fitosanitari e per la raccolta.

E) Opere funzionali all'attività agricola

I prezzi di riferimento per le opere funzionali all'attività agricola sono desunti dal prezzario regionale in vigore, o in mancanza su riviste/bollettini specializzati.

Art .11

Indennizzo

1. I danni sono indennizzabili nella misura massima dell'80% del valore della stima.
2. L'indennizzo sarà corrisposto nella misura massima della disponibilità dei fondi di cui al successivo art. 12.
3. I pagamenti ai soggetti beneficiari avverranno nel rispetto del regime "*de minimis*" di cui ai Regolamenti Comunitari.

Art .12

Fondi

1. La Regione annualmente provvederà a ripartire e trasferire agli AA.TT.CC. le risorse disponibili del fondo regionale di cui all'art. 34, comma 1, della L.R. n.2/95.
2. Gli AATTCC provvederanno a contribuire all'indennizzo con propri fondi nella misura del 20% della disponibilità del bilancio annuale.
3. Nel caso in cui le risorse disponibili di cui ai commi 1 e 2 non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, ogni domanda sarà liquidata per un importo ridotto in ragione delle risorse disponibili.
4. I danni riconosciuti devono essere liquidati dagli AA.TT.CC. entro e non oltre i 180 giorni dai trasferimenti regionali e nel rispetto della DGR n. 793/2020 e ss.mm. ii.

ALLEGATI

SPET.le _____

Via _____, N. _____

COMUNE di _____ cap. _____

Trasmissione a mezzo PEC: _____

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI ALLE COLTURE AGRICOLE E/O ALLE OPERE DALLA FAUNA SELVATICA

Il/La sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ Prov. di _____ il _____

e residente nel Comune di _____ Prov. _____

Via/C.da _____ n. _____

e-mail _____ pec _____

tel/cell. _____, Cod. Fiscale _____ P.IVA _____

in qualità di Proprietario conduttore

CHIEDE

L'accertamento e la valutazione per l'indennizzo, dei danni provocati alle colture agricole e/o alle opere dalla fauna selvatica ai sensi dell'art.34, comma 4, della L.R. n°2/95 e ss.mm.ii.

A tale fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000 in caso di dichiarazione false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità nonché della decadenza dei benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del Dpr n. 445/2000),

DICHIARA

- Che il danno si è verificato in data _____ ;
- Che l'appezzamento di terreno interessato dal danno ricade nel territorio:
 - OASI di protezione di _____
 - dell'A.T.C. n. _____ di _____

precisamente:

Comune	località	foglio	particelle	Sup. tot. (ha)	Sup. danneggiata (ha)	Coltura danneggiata

- Il danno è stato arrecato dalla specie di fauna selvatica _____ su una superficie totale danneggiata di ettari _____ ,
- La stima del quantitativo del prodotto perduto è pari a _____ ;
- Di aver attuato le seguenti misure di prevenzione: _____ ;
- Che i terreni sopra indicati non fanno parte di in azienda Biologica;
- Che i terreni sopra indicati fanno parte di un'azienda in possesso di certificato biologico;
- Che i terreni sopra indicati fanno parte di un'azienda in fase di conversione al biologico, indicare l'anno di conversione _____ ;
- Di **non aver percepito** aiuti *de minimis* nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti), ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti;
- Di **aver percepito** aiuti *de minimis* nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti), ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 nella somma di € _____ per _____ da parte del seguente Ente _____, in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti;
- Di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) 1408/2013, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di controllato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- Di **non essere dotato** di copertura assicurativa per danni da fauna selvatica;
- Di **essere dotato** di copertura assicurativa per danni da fauna selvatica (specificare gli estremi della polizza) _____

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Visure catastali delle particelle danneggiate;
- Planimetria catastale delle particelle danneggiate;
- Documentazione fotografica;
- Certificazione di iscrizione al albi di prodotto DOCG, DOP, IGT, IGP, BIOLOGICO o altro;
- Altre indicazioni utili all'accertamento del danno;

DATA _____

FIRMA _____

N.B. Barrare le caselle interessate

Se **conduttore**, compilare la dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà secondo le modalità riportate in basso

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____/Cda _____ a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, e dell'art. 75, dello stesso DPR, sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR.

DICHIARA

Di essere conduttore dei terreni distinti in catasto come segue:

comune	Foglio	Particelle	Sup Catastale tot. (ha)

ALLEGARE contratto di conduzione regolarmente registrato

DATA _____

FIRMA _____

Regolamento Generale EU 2016/679

(Informativa in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Regione Basilicata, secondo l'informativa sul Regolamento Generale EU 2016/679 per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione Basilicata nel procedimento cui l'istanza è diretta. Il rifiuto a fornirli impedisce l'attivazione del procedimento.

I dati conferiti saranno conosciuti dai soggetti incaricati del procedimento e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'emanazione del provvedimento richiesto, comunque nel rispetto del Regolamento Generale EU 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al Dirigente dell'Ufficio competente al rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale della Regione Basilicata all'indirizzo www.regione.basilicata.it.